Corte D'Appello di Roma

V[^] Sezione Lavoro e Previdenza

La Corte composta dai signori magistrati:
dott. Maria Antonia Garzia - presidente
dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi - consigliere rel.
dott. Sabrina Mostarda - consigliere

Il giorno 15/04/2022, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. ...R.G. dell'anno 2021 vertente

tra

A.D., con l'avv...., giusta procura in atti,
appellante

e

A.C., con l'avv...., come da procura in atti,
appellato

ha pronunziato la presente

SENTENZA

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. .../2020 del 16/01/2020.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con la sentenza di cui all'oggetto il tribunale di C., sulla base dell'istruttoria orale condotta, ha accolto parzialmente alla domanda proposta da D.A. contro C.A., nella sua qualità di erede beneficiario di C.A., condannandolo -nella qualità di erede beneficiario- al pagamento della somma di 78.211,27 € a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge, limitando la responsabilità del convenuto a quanto previsto dall'art. 490 c.c., ossia entro i limiti del valore dei beni ereditari, al netto delle passività.

Il tribunale ha ritenuto accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche prima della sua formalizzazione, sulla base delle deposizioni rese dai testi; ha accolto la domanda solo in parte, non avendo ritenuto provato il diritto alle indennità sostitutive di festività lavorate, di ferie e di permessi non goduti. Ha quindi escluso che il convenuto fosse decaduto dal beneficio d'inventario, limitando gli effetti della condanna all'ammontare dell'attivo ereditario.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivo appello D.A., il quale ha formulato un unico ed articolato motivo di gravame:

a) violazione e falsa applicazione dell'art. 493 c.c. - decadenza dal beneficio di inventario dell'erede; b) omessa motivazione sulla responsabilità dell'erede con beneficio d'inventario ai sensi e per gli effetti dell'art. 491 c.c.; error in facto et in judicando: il giudice non ha tenuto conto che il convenuto non aveva sottoposto gli atti di straordinaria amministrazione al preventivo controllo dell'autorità giudiziaria, ed ha proceduto ad affittare l'intera azienda il 7 ottobre 2014 dichiarandosi unico proprietario e titolare. L'atto poteva essere autorizzato solo se fosse stato finalizzato alla conservazione o alla liquidazione del patrimonio aziendale. La stipula del contratto non sarebbe un atto di gestione dell'azienda, cosa questa che avrebbe consentito di proseguire l'attività soddisfacendo i creditori. Il tribunale non ha altresì rilevato che il convenuto ha costituito un'autonoma azienda individuale con una parte dei beni dell'azienda del de cuius. Infine il tribunale ha erroneamente valutato tutte le deposizioni rese dai testi sulla circostanza, le quali avrebbero confermato la disposizione dei beni ereditari per costituire una propria azienda ed affittarla a terzi.

Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertarsi la decadenza dell'A. dal beneficio di inventario e quindi la mancanza di una limitazione alla responsabilità, condannandolo al pagamento della somma già accertata anche in proprio.

L'appellato ha resistito al gravame, deducendo che il motivo di impugnazione è stato superato dall'esito del ricorso ex artt. 496 - 500 c.c. e 749 c.p.c., promosso dallo stesso D.A. assieme ad altro lavoratore, che ha portato all'estinzione della procedura dell'eredità beneficiata, previa approvazione del rendiconto.

Con l'approvazione del rendiconto l'appellante ha approvato la gestione dell'attività dell'erede beneficiario in ordine all'amministrazione del patrimonio senza alcuna contestazione o censura sull'operato dell'appellante; con l'approvazione del conto l'appellante ha ritenuto che la liquidazione dei debiti ereditari sia stata correttamente effettuata. Inoltre, i beni, il cui valore è stato stimato nell'inventario, sono rimasti invenduti e benché offerti nel rendiconto, nessuno dei creditori ne ha richiesto l'assegnazione.

L'appellato ha quindi dedotto che tutte le eccezioni formulate nel motivo di appello avrebbero dovuto essere sollevate in sede di udienza di approvazione del rendiconto, cosa che non è stata fatta. Ha infine fatto proprie le motivazioni della sentenza impugnata ed ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.

Autorizzata la trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del D.L. n. 34 del 2020, cnv. in L. n. 77 del 2020 e s.m.i., depositate note conclusionali, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

L'appello è infondato e non merita accoglimento.

Con ricorso ex artt. 496, 500 c.c. e 749 c.p.c., l'odierno appellante ha chiesto al Tribunale di C. la fissazione di un termine entro il quale l'odierno appellato avrebbe dovuto presentare il rendiconto della sua amministrazione dell'eredità, provvedendo alla liquidazione delle attività ereditarie e allo stato di graduazione (all. 1 prod. appellato). Fissato il termine, il 6 agosto 2021 l'appellato ha depositato tempestivamente il rendiconto (all. 2 prod. appellato). Nella successiva udienza di approvazione del rendiconto, tenuta il 13 ottobre 2021, entrambi gli istanti hanno approvato il rendiconto, formulando un'unica precisazione relativa alla specificazione di quale parte del credito da loro vantato fosse dovuta a titolo di TFR.

L'approvazione del rendiconto certamente costituisce comportamento concludente incompatibile con la volontà di coltivare il presente appello, giacché era proprio in sede di sua approvazione che l'odierno appellante avrebbe dovuto far valere eventuali doglianze relative alla gestione del patrimonio ereditario, rifiutando di approvarlo. Il comportamento tenuto pertanto a parere di questa Corte, costituisce acquiescenza alla sentenza.

In ogni caso, a prescindere dalla considerazione che precede, l'appello è comunque infondato.

Le cause di decadenza dal beneficio sono l'alienazione o la costituzione di pegno o di ipoteca sui beni ereditari, o la transazione ad essi relativa che intervengano senza l'autorizzazione giudiziaria o senza l'osservanza delle forme prescritte dal codice di rito (art. 493, primo comma, c.c.); l'omissione in malafede, nell'inventario, di beni appartenenti all'eredità, o la denuncia in malafede nell'inventario di passività inesistenti (art. 494 c.c.); la vendita dei beni mobili ereditari intervenuta senza l'autorizzazione giudiziaria prima che dall'accettazione con beneficio di inventario siano decorsi 5 anni (art. 493, comma 2).

L'appellante sostiene che il contratto di affitto di azienda sarebbe equiparabile ad una vera e propria alienazione, comportando essa la decadenza dal beneficio d'inventario.

L'opinione non è condivisibile ed è frutto di un evidente errore, poiché l'affitto di azienda, della durata di soli due anni, costituisce un vero e proprio atto di gestione e non di alienazione e consente non solo la prosecuzione dell'attività dell'azienda, ma anche di lucrare i canoni di affitto. L'appellante, errando nuovamente, non tiene conto che la disciplina della eredità beneficiaria comporta l'obbligo per l'erede accettante di amministrare il patrimonio ereditario e di soddisfare con i beni dell'asse i creditori ed i legatari. Egli è obbligato ad utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia e risponde esclusivamente per la sola colpa grave (articolo 491), essendo comunque proprietario dei beni: difatti l'accettazione beneficiaria comporta esclusivamente la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari *intra vires et cum viribus hereditatis*; gli atti dispositivi indicati dalle norme in precedenza citate (ed esclusivamente questi), se compiuti senza autorizzazione, comportano la decadenza dal beneficio, ma restano validi ed efficaci.

Da quanto sopra discende che la dichiarazione di essere unico proprietario dell'azienda commerciale corrente in L. ed oggetto di affitto non ha comportato assolutamente alcuna decadenza ed anzi è espressione della realtà dei fatti. Sostenere che un affitto concluso a prezzi di mercato sia un atto non finalizzato alla conservazione o alla liquidazione di patrimonio, bensì una alienazione, costituisce un'affermazione assolutamente non condivisibile e contraria ai principi generali del diritto civile.

Quanto poi all'affermazione secondo la quale il convenuto abbia costituito una propria azienda individuale con una parte dei beni dell'azienda del de cuius, questa Corte deve necessariamente fare

propria la lucida ed esaustiva valutazione effettuata dal giudice di prime cure, e cioè che il resistente ha esplicitamente contestato l'affermazione dichiarando che i locali dove si svolgeva l'attività erano di proprietà della madre, circostanza questa confermata nell'invocato contratto di affitto, depositato proprio dall'appellante. Inoltre la prosecuzione dell'attività non ha comportato una distrazione dei beni dell'eredità in danno dei creditori bensì un aumento della produttività. Manca inoltre qualunque indicazione nel ricorso introduttivo in ordine a quali siano i beni che sarebbero stati oggetto di doloso occultamento da parte dell'erede, mentre l'affermazione secondo la quale l'inventario sarebbe incompleto e stata contraddetta dalla avvenuta approvazione del rendiconto e dalla mancata richiesta di assegnazione dei beni residuati alla liquidazione (circostanza questa mai contestata, neppure genericamente). Da sottolineare infine la circostanza che nel contratto di affitto allegato in atti risulta espressamente dichiarato che l'azienda viene affittata con tutti i beni di attrezzature le accessori i diritti e le pertinenze che ne fanno parte, nulla escluso, ivi compresi la ditta, l'avviamento e tutte le autorizzazioni amministrative.

Ugualmente non condivisibile è l'affermazione secondo la quale l'erede non si sarebbe limitato a gestire l'azienda, poiché, per le ragioni sopra esposte, la conclusione del contratto di affitto costituisce un vero e proprio atto di gestione, mentre dalla prova per testi non è certamente emerso che l'appellato abbia costituito una propria azienda con una parte dei beni facenti parte dell'azienda caduta in successione: difatti i testi hanno riferito esclusivamente la circostanza che ci sia stata la continuazione di un'impresa, ma nulla hanno detto in ordine alla proprietà dei beni e delle attrezzature che ne hanno fatto parte, né risulta ulteriore precisa indicazione. Deve quindi essere escluso, proprio sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta, che inizialmente l'appellato abbia utilizzato i beni aziendali per costituire una propria azienda che successivamente ha affittato a terzi, e che questo costituisca un atto dolosamente preordinato a pregiudicare le ragioni dei creditori (circostanza risulta provata senza ombra di dubbio dalla approvazione del rendiconto finale della liquidazione).

Le considerazioni di cui sopra determinano il rigetto ogni altro motivo di gravame, esonerando il Collegio dall'esame e, in definitiva, dell'intero appello.

Spese del grado a carico della parte soccombente, non sussistendo alcuna ragione, anche non grave, per disporre la compensazione.

Infine, nella fattispecie è applicabile *ratione temporis* l'art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato il D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in

ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

È opportuno precisare sul punto che "in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto

per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 2014).

Ciò evidentemente prescinde da eventuali condizioni soggettive di esonero, per limiti reddituali, della parte soccombente, suscettibili di separata verifica da parte dell'Amministrazione competente.

P.Q.M.

Respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 4.100,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi;

- dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Conclusione

Così deciso in Roma il 15 aprile 2022.

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2022.